

LORENZO SPINELLI

*Professore inc. di diritto ecclesiastico
nella Università di Urbino*

**LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
NEL PENSIERO DI UGUCCIONE DA PISA**

Di notevole interesse dovevasi presentare per la letteratura canonistica del secolo XIII, allora ai suoi inizi, il regime di governo della Chiesa quando l'ufficio di Pontefice Romano risultava sprovvisto del titolare, attesa ancora l'inesistenza di una qualche disposizione legislativa in materia. E tanto più doveva formare oggetto di attenzione, in quanto dalla seconda metà del secolo XI la Chiesa di Roma, che nei primi secoli aveva goduto di un prestigio e di un'autorità più morale che effettiva e la cui supremazia era andata determinandosi quale fatto compiuto soltanto con il trascorrere del tempo, si era costituita, sotto il pontificato di Gregorio VII, intorno ad un unico centro universalmente riconosciuto, conseguendo così la pienezza del primato ⁽¹⁾: il principio di accentramento dell'amministrazione ecclesiastica, prevalso decisamente su qualsiasi tradizione di autonomia di chiese nazionali o locali, venne, invero, a riflettersi su tutti gli aspetti della vita della Chiesa e così anche sullo stato di vacanza della Sede Apostolica. Era ovvio domandarsi in dottrina, in considerazione dei problemi e delle difficoltà che — stante l'accentramento dei poteri — in sede vacante potevasi presentare nell'esercizio di governo della Chiesa, se l'ufficio di Pontefice Romano privo del titolare fosse ugualmente efficiente, ovvero se attraversasse un momento particolare della sua esistenza, nel senso se il soggetto preposto al governo della Chiesa in questo periodo godesse di un esercizio di giurisdizione papale,

(1) Il principio della centralizzazione ecclesiastica e del primato del Romano Pontefice fu chiaramente enunciato nel *Dictatus Papae* di Gregorio VII, che, come è noto, contiene 27 brevi sentenze da lui dettate ed inserite nel suo registro originale (S. GREGORII VII, *Registrum*, lib. II, *Dictatus Papae*, tra ep. LV e LVI, in MIGNE, *P. L.*, 148, col. 407 sg.). Sull'affermarsi della supremazia della Chiesa di Roma cfr., tra i tanti, in particolare: J. GAY, *I Papi nel secolo XI e la cristianità* (trad. Biggiani), Firenze, 1929, p. 291; R. MORCHEN, *Medioevo cristiano*, Bari, 1951, p. 124 sgg.

ovvero disponesse di regola di poteri propri, distinti dai poteri riservati al titolare di esso ufficio. Va premesso come organo più elevato in dignità dopo il Pontefice fosse l'assemblea dei Cardinali, che, costituitasi allora in corpo collegiale, aveva affermato e consolidato la sua posizione in seno alla Chiesa, presentandosi con la peculiare fisionomia di « *Rei publicae totius christianae ... senatum* », in quanto i Cardinali erano soliti « *cum Pontifice... consulere et definire de rebus longe maximi momenti, tum ad fidem, tum ad disciplinam spectantibus* » (2). Conseguentemente, al medesimo Collegio in periodo di vacanza doveva essere affidato il governo della Chiesa, così come gli era riservata, in base al decreto *In nomine Domini* di Nicola II ed alla costituzione *Licet de vitanda* di Alessandro III, l'elezione del Pontefice (3): lo attesta il contributo del decretista Ugucione da Pisa, che per primo rivolse l'attenzione al problema (4),

(2) L. THOMASSINUS, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios*, t. I, Parisiis, 1688, parte I, lib. II, cap. 113, p. 593. Sull'origine dei Cardinali e sull'affermarsi della loro autorità quale corpo collegiale cfr. tra gli antichi G. TAMAGNA, *Origini e prerogative dei Cardinali di S.R.C.*, parte I, Roma, 1790, *passim*, e tra i recenti M. ANDRIEN, *L'origine du titre de Cardinal dans l'Eglise Romaine*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V (Studi e Testi 125), Città del Vaticano, 1946, pp. 113-144. Per la bibliografia in proposito vedansi: P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten*, t. I, Berlin, 1869, p. 309; P. E. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia*, vol. I, Berolini, 1906, p. 1 sg.

(3) Il decreto *In nomine Domini* di Nicola II, emanato nel Concilio Lateranense del 1059, riservava il diritto di eleggere il Papa ai soli Cardinali Vescovi, che, dopo aver deliberato, dovevano associarsi gli altri *clerici cardinales*, mentre il consenso del resto del clero e del popolo era limitato ad elezione già fatta (c. 1, D, 23); la costituzione *Licet de vitanda* di Alessandro III del 1179 stabilì che il diritto di elezione fosse devoluto a tutti i Cardinali, escludendo definitivamente ogni altro intervento del clero e del popolo; richiese inoltre per la validità della nomina un suffragio di due terzi dei Cardinali votanti (c. 7, X, 1).

(4) Nelle varie *Summae* al Decreto di Graziano, specie sotto la distinzione LXXIX al cap. *Nullus* di Bonifacio III del 607 (c. 7, D, 79), che darà poi spunto ai canonisti per toccare il problema della vacanza della Sede Apostolica, non troviamo cenno in proposito: J. F. SCHULTE, *Die Summa des Paucapalea über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1890, p. 43; F. THANER, *Die Summa Magistri Rolandi*, Innsbruck, 1874, p. 10; H. SINGER, *Die Summa Decretorum des Magister Rufinus*, Paderborn, 1902, p. 169 sg.; SCHULTE, *Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1891, p. 102.

fissandone aspetti essenziali, da cui poi muoverà la dottrina per una più approfondita elaborazione.

Il testo di Uguccio lo troviamo sistemato nel suo *Apparatus*, inedito, al cap. *Nullus*, sotto la distinzione LXXIX, relativo al decreto di Bonifacio III, ove era stabilito che, vivente ancora il Pontefice od il Vescovo, non si dovesse avanzare alcuna candidatura e che l'elezione del successore dovesse farsi tre giorni dopo i funerali. Il commento dell'insigne maestro bolognese così suona: «... *Sed defuncto Papa et alio nondum electum quis est caput ecclesiae: dicunt quod cardinales, sed non credo esse verum, quia quomodo tot homines essent in unum caput, aut quomodo vacaret et acephala diceretur si caput haberet: est ergo ecclesia tunc acephala et sine capite, funguntur tunc vice-capitis Cardinales; tunc si numquid possunt deponere episcopum, sic quia durat universitas, et quia in multis funguntur vice papae argum. dist. LXV Si forte; similiter et canonici mortuo episcopo possunt excommunicare et absolvere, et remissiones facere et quod cardinales talia possint mortuo papa: argumentum est in ean. Si quis pecunia* »⁽⁵⁾. Uguccio sembra dare per ammesso il principio che in sede vacante sia il Collegio dei Cardinali a reggere la Chiesa, mentre si domanda se il Collegio medesimo in questo periodo abbia ad assumere la qualità di capo. Il canonista, prescindendo da un esame della questione dal punto di vista teologico, se ne occupa dal lato giuridico, contestando anzitutto l'attendibilità del principio comunemente accolto che i Cardinali siano il capo della Chiesa, in considerazione del fatto che « *quomodo tot homines essent in unum caput* ». Uguccio trovava difficoltà nel ravvisare il capo della Chiesa in più persone, i Cardinali, risentendo forse dell'arcaica

(5) HUGUCCIO PISANUS, *Apparatus in Decretum Gratiani*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 2280, fol. 73 v. Uguccione da Pisa, maestro di Innocenzo III, morì Vescovo di Ferrara nel 1210: la sua opera, la *Summa Decreti*, compiuta probabilmente secondo lo SCHULTE nel 1187 (*Die Geschichte der Quellen und Literatur des Kanonischen Rechts*, vol. I, Stuttgart, 1875, pp. 156-170), rimasta inedita, ha segnato la chiusura di questo periodo della letteratura canonistica.

concezione radicalmente innata nel diritto canonico e recepita poi dal diritto comune, per cui la soggettività e quindi l'esercizio dei relativi poteri erano sempre ritenuti inerenti alla persona fisica. Si era, invero, incapaci a concepire la personalità giuridica indipendente da una collettività di persone, a vedere — secondo l'insegnamento romano — in questa collettività « un soggetto di diritti staccato a pieno ed indipendente per virtù di un'astrazione giuridica dalla totalità dei membri che la compongono » (6). La questione, veduta sotto l'aspetto giuridico, sembra priva di fondamento, al contrario poteva apparire degna di rilievo, se impostata su piano teologico, nel senso dell'impossibilità di trasferire al Collegio dei Cardinali il potere papale, per la sua particolare prerogativa di carattere personale ed individuale. Ed ancora Uguccio obietta a chi ritiene il Collegio dei Cardinali capo della Chiesa in sede vacante « *quomodo (ecclesia) vacaret et acephala diceretur si caput haberet* »: il canonista, pur prescindendo da quanto precedentemente rilevato circa l'impossibilità per più persone di costituire un sol capo, osserva che in sede vacante non può esistere il capo della Chiesa, altrimenti questa in qual modo potrebbe dirsi vacante od acefala? Se si tiene presente come l'obiezione sia stata sollevata tanti secoli indietro e come nel diritto canonico sia stato lento l'evolversi dei concetti e degli istituti nonchè la loro sistemazione, ci si rende conto perchè mai il canonista abbia soltanto accennato ad una questione di vitale importanza, che of-

(6) F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo de Savigny*, in *Scritti Giuridici Minori*, vol. II, Milano, 1936, p. 10. Come è noto, fu soltanto al declinare del secolo XIII, con il decretalista Sinibaldo dei Fieschi che si chiari il concetto dell'unità delle persone giuridiche, sostenendosi il principio che l'*universitas* fosse qualcosa di diverso dai singoli che la compongono, così da configurarsi nella corporazione una personalità distinta dai suoi membri (INNOCENTII IV, *In quinque libros Decretalium Commentaria*, Venetiis, 1570, lib. I, rubr. XXXIX, *De officio ordinarii*, c. XIII, n. 1, fol. 184 v.). Per una più ampia trattazione sul punto vedasi L. SPINELLI, *Considerazioni sul potere ecclesiastico di giurisdizione*, in *Studi in onore di V. Del Giudice*, vol. II, Milano, 1952, p. 373.

frirà spunto alla dottrina posteriore per una più ampia elaborazione.

Uguccio è portato a concludere che la Chiesa in sede vacante rimane senza capo ed i Cardinali assumono le funzioni di vice capo, « *est ergo ecclesia tunc acephala et sine capite, funguntur tunc vice capituli cardinales* ». Quale il valore dell'insegnamento? Il canonista osserva anzitutto che i Cardinali hanno la funzione di vice-capo e quindi dovrebbero agire — a nostro avviso — in sostituzione del Pontefice ed esercitare, pur non essendo il capo della Chiesa, poteri attribuiti *in sede plena* al Papa; ma Uguccio non si limita all'affermazione generica del principio e, toccando, sia pure schematicamente, il punto essenziale della questione relativo al trasferimento dei poteri, così continua « *tunc si numquid possunt deponere episcopum; sic quia durat universitas, et quia in multis funguntur vice papae* ». Il canonista si domanda se i Cardinali, dal momento che in sede vacante hanno le funzioni di vice-capo della Chiesa, possano deporre un Vescovo e risponde in senso positivo, « *quia durat universitas* »: l'espressione, se non andiamo errati, va interpretata nel senso che in sede vacante, pur mancando il capo, permane la Chiesa come *universitas fidelium* e di conseguenza sono ugualmente da prendere, se l'urgente necessità lo richieda, adeguati provvedimenti, onde la società dei fedeli non abbia a subire alcun danno. Inoltre Uguccio, per dimostrare quali atti possa compiere il Collegio dei Cardinali in sede vacante, porta, a titolo di esempio, il potere riconosciuto ad esso Collegio, in quanto vice-capo della Chiesa, di « *deponere episcopum* », atto che il canonista forse menziona tanto per ricordarne uno tra i più importanti nell'esercizio di governo, riservato *in sede plena* al Pontefice. Il maestro bolognese, tuttavia, usando l'espressione « *in multis funguntur vice papae* », vuole ammettere, a nostro modo di vedere, un trasferimento di poteri non assoluto, giacchè, in base ad una interpretazione strettamente letterale del testo, sembra sostenere che i Cardinali estendano la loro attività a

molti, ma non a tutti i negozi di competenza papale. La difficoltà e la delicatezza del problema portano il canonista a pronunciarsi con qualche perplessità circa la larghezza dei poteri attribuiti al Collegio dei Cardinali e ad attenersi ad un'asserzione di carattere generico, « *in multis* », senza specificare quali e quanti negozi possano essere trattati. Sebbene egli tenda a mettere in luce come la prevalenza degli affari spettanti al Pontefice fosse attribuita ai Cardinali, non fa questione di particolari circostanze che possano autorizzarne la trattazione, e neppure si occupa di procedere ad una discriminazione dei vari negozi a seconda della natura, esame così specifico, che non è dato pensare potesse essere affrontato da un canonista del sec. XIII, il quale si trovava a porre per la prima volta un problema fino allora ignorato, per cui anzitutto occorreva fissare dei principi generali. Ci sembra dover ritenere che Uguccio sia giunto a questa conclusione alla luce della prassi, giacchè non ci nascondiamo come la questione fosse di natura così delicata dal punto di vista teologico da non indurre il canonista ad affermare con sicurezza che i Cardinali in sede vacante « *in multis funguntur vice papae* », se non ne avesse trovato riscontro nella realtà. Uguccio, quasi a consolidare la sua affermazione, dice « *similiter et canonici mortuo episcopo possunt excommunicare et absolvere, et remissiones facere, et quod cardinales talia possint mortuo papa* », cioè i canonici, alla morte del Vescovo, possono compiere questi atti, in quanto anche i Cardinali, morto il Pontefice, ne hanno la facoltà. E che l'opinione sia da ritenere attendibile Uguccio lo dimostra menzionando in proposito il can. IX della medesima distinzione LXXIX, ove è detto « *Si quis pecunia vel gratia humana, aut populari tumultu seu militari, sive canonica et concordie electione cardinalium... fuerit Apostolicae Sedi intronizatus... liceatque cardinalibus... invasorem anathematizare et humano auxilio a Sede Apostolica pellere* ».

Uguccio pone il problema dal lato giuridico e, pur trat-

tandolo sommariamente, ne riesce a cogliere gli aspetti salienti, tanto che di fronte alla scarsità di notizie relativamente al regime di vacanza della Sede Apostolica il suo contributo è di particolare rilievo. La sua dottrina getta le basi di discussione sul problema per la letteratura posteriore, in quanto chi vorrà risalire alle origini dell'elaborazione in materia, dovrà necessariamente rifarsi al pensiero di Uguccio. Ma non solo, se si pone mente al valore che, di regola, sempre si è dato alla dottrina, di agitare questioni e difficoltà che nella prassi vengono a presentarsi, sembra che il contributo di Uguccio sia oltremodo interessante, facendoci conoscere come nel sec. XIII si riguardasse la posizione del Collegio dei Cardinali in sede vacante. Se pure non ci nascondiamo che la dottrina del maestro bolognese possa lasciare perplessi in ordine alle argomentazioni addotte, sembra non sia da dimenticare come la letteratura canonistica fosse alle prime armi e non provveduta quindi di quella formazione giuridica riscontrata nella dottrina successiva. La portata del contributo di Uguccio può sintetizzarsi, a nostro avviso, nel fatto di avere il canonista per la prima volta affrontato lo studio di un problema fino allora sconosciuto, così da offrirci — giusta il principio che la dottrina riflette la prassi — una prima conoscenza sull'esercizio della suprema giurisdizione in sede vacante.